Associazione di Promozione Sociale

COORDINAMENTO NAZIONALE PER IL MARE LIBERO

APS

ATTO COSTITUTIVO

In data 20 ottobre 2019, in Firenze (FI), in Via Enrico Forlanini n.162,

si sono riuniti:

- Amato Lia, nata a Cava de'Tirreni (SA) il 14 luglio 1950, Residente in Sapri (SA), Via Cecco Angiolieri n.2, CAP 84073, C.F. MTALIA50L54C361K;
- Biagini Roberto, nato a Rimini (RN) il 1 gennaio 1965, Residente in Rimini Viserba (RN), Via Pinzi n.1, CAP 47922, C.F. BGNRRT65A01H294R;
- Biondo Agostino, nato a Roma (RM) il 18 gennaio 1992, Residente in Roma (RM), Via Nicomaco n.61D, CAP 00125, C.F. BNDGTN92A18H501N;
- Casale Paolo, nato a Pozzuoli (NA) il 1 gennaio 1959, Residente in Pozzuoli (NA), Via A.Tosi n.6, CAP 80078, C.F. CSLPLA59A01G964H;
- De Piano Andrea, nato a Viareggio (LU), il 3 giugno 1958, Residente in Viareggio (LU), Via Pisacane n.145, CAP 55049, C.F. DPLNDR58H03L833S;
- Giacomelli Franco, nato a Roma (RM) il 17 settembre 1950, Residente in Roma (RM), Via delle Zattere n.37, CAP 00121, C.F. GCMFNC50P17H501M;
- Proia Lorenzo, nato a Roma (RM) il 20 marzo 1986, Residente in Roma (RM), Piazza Anco Marzio n.13, CAP 00122, C.F. PROLNZ86C20H501K;
- Ruggiero Danilo, nato a Roma (RM) il 28 ottobre 1958, Residente in Roma (RM), Via Corrado del Greco n.34, CAP 00121, C.F. RGGDNL58R28H501D;
- Santambrogio Enrico, nato a Viareggio (LU) il 3 novembre 1964, Residente in Viareggio (LU), Via Clemente Francesco Loreta n.7, CAP 55049, C.F. SNTNCF64S03I833;
- Vellusi Claudia, nata a Napoli (NA) il 18 febbraio 1975, Residente in Pozzuoli (NA), Via Raimondo Annecchino n.131 Villaggio del Mare, CAP 80078, C.F. VLLCLD75B58F839Y;
- Zanchini Edoardo, nato a Roma (RM) il 5 novembre 1971, Residente in Roma (RM), Clivo Rutario 47, CAP 00152, C.F. ZNCDRD71S05H501O;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

È costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata "COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO-APS".

Art. 2

L'associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di lucro e svolge le proprie attività nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.

Art. 3

L'associazione ha sede in Roma (RM), Via delle Zattere n.37, CAP 00121, scala B interno 11 presso Franco Giacomelli.

Art. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5

L'associazione è aconfessionale.

L'associazione non aderisce e non sostiene alcun Partito politico; con il vincolo al perseguimento degli scopi associativi, può prevedere forme di collaborazione con taluni di essi, nonché con altre Associazioni, enti, anche di fatto, o qualsivoglia persona fisica o giuridica.

Art. 6

Lo Statuto, di seguito allegato, è parte integrante e sostanziale del presente atto, che gli associati sottoscrivono e approvano. Lo Statuto disciplina i principi dell'associazione: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione.

Art. 7

I presenti associati fondatori stabiliscono che l'importo dell'eventuale quota associativa verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Gli associati fondatori, conformanti l'Assemblea costituente, decidono per l'immediata elezione del Consiglio Direttivo, composto da 9 membri: Amato Lia, Biagini Roberto, Biondo Agostino, Casale Paolo, De Plano Andrea, Ruggiero Danilo, Santambrogio Enrico Francesco, Vellusi Claudia, Zanchini Edoardo. Vengono inoltre eletti: Biagini Roberto come Presidente, Vellusi Claudia come Vicepresidente, Ruggiero Danilo come Tesoriere, Biondo Agostino come Segretario.

Art. 9

I costituenti si versano una quota di €30,00 ciascuno, ai quali viene aggiunta la quota di €30,00 consegnata a Franco Giacomelli dal Sig. Marco Possanzini, ai quali viene data quietanza con la firma del ricevente, per un totale di €360,00, per la registrazione del presente atto e per la costituzione del fondo cassa; conferiscono mandato ad Agostino Biondo per la registrazione del presente atto e l'espletamento

degli ulteriori adempimenti necessari.

Art. 10

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Firenze, 20 Ottobre 2019

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

LORENZO PROIA

ROBERTO BIAGINI

EDOARDO ZANCHINI

PAOLO CASALE

DANILO RUGGIERO

Ennio Francesco Sentamboyo

CLAUDIA VELLUSC

LIA AMATO

FRANCO GIACOMELLI

AGOSTINO BIONDO

Registrato ... 12/11/19 ... 3 ... 4014

Versato €200,00 Euro duecento/00

IL DIRETTORE

Associazione di Promozione Sociale

COORDINAMENTO NAZIONALE PER IL MARE LIBERO

APS

STATUTO

Art. 1
Costituzione dell'Associazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO-APS".

L'Associazione "COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO-APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art.2
Sede

L'associazione ha sede in Roma (RM), Via delle Zattere n.37, CAP 00121, scala B interno 11 presso Franco Giacomelli.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi territoriali dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3
Durata

L'**Associa**zione ha durata illimitata.

Art. 4
Oggetto e finalità

L'**Associazione** individua come propria finalità esclusiva la tutela dell'**ambiente** marino e costiero, e la diffusione di un approccio alternativo dell'**Essere Umano**, sia inteso come singolo individuo che in tutte le sue differenti **formazioni** sociali, con il soggetto *Mare*; questo nuovo rapporto si vuole **fondare** su alcuni principi cardine:

1. **la scoperta** di un rapporto di maggiore simbiosi con il *Mare*, che **nasca dalla** consapevolezza che l'Uomo sia *parte pari alle altre parti* **della** *Natura*, che in quanto tale possa goderne liberamente, **rispettandola,** e senza intestarsi alcun diritto di sfruttamento, **deturpazione** e modifica dell'ecosistema;
2. la **divulgazione** di una cultura politica e amministrativa che tenda a **limitare l'impatto** antropico sulle coste e sul demanio marittimo o, **laddove esso** sia necessario, a imporre precisi parametri di **salvaguardia** e tutela del contesto naturale;
3. la **promozione** di un modello di gestione delle spiagge, dei litorali, **di tutte le attività** insistenti sulle coste, sul demanio marittimo sulle **acque territoriali, che** privilegi e che tuteli l'erogazione di servizi di **reale utilità sociale,** nel comune interesse, volti a favorire il contatto **delle persone con l'ambiente** marino quale luogo di elezione per la **condivisione, la riflessione,** il benessere, sia individuali che collettive.

L'Associazione redige un *Manifesto per il Mare*, per declinare le finalità qui indicate in proposte concrete da sottoporre all'attenzione di cittadinanza e istituzioni.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a. *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

c. interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d. organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e. promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

f. promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g. *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati* o di *beni confiscati alla criminalità organizzata*.

Per il raggiungimento e la promozione degli scopi associativi l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di convegni, manifestazioni, fiere, feste, banchetti, flash mob, sit-in, e altre iniziative di sensibilizzazione e denuncia;
- promozione di procedimenti giudiziari, ricorsi, esposti, denunce, rivolti alla tutela dell'ambiente e dei diritti dei fruitori delle spiagge;
- partecipazione a tavoli istituzionali, consigli o consulte tematiche che affrontino temi inerenti agli scopi associativi;
- adesione ad iniziative promosse da altre realtà, anche non immediatamente attinenti agli scopi e ai principi dell'Associazione e purché non in contrasto con essi, al fine di favorire l'interazione con le diverse esperienze civiche attive sul territorio comunitario;
- la pianificazione di percorsi formativi rivolti alle scuole, alle università, agli enti pubblici o privati, alla cittadinanza diffusa, anche avvalendosi delle piattaforme digitali, per promuovere l'Associazione e le proprie attività e proposte;
- la previsione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, connesse ed accessorie a manifestazioni di carattere pubblico.

Art. 5
Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli Associati.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dalla qualifica di associato.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il *Manifesto per il Mare*, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione è rappresentata dal Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione tra gli associati deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta o a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato in forma scritta o a mezzo posta elettronica certificata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale, che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato in forma scritta o a mezzo posta elettronica certificata, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico e/o operativo nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma sono informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 7
Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti: gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; il Tesoriere è tenuto a rimborsare, attingendo al fondo associativo, le spese effettivamente sostenute, purché preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e previa consegna di fattura o di altra attestazione di pagamento, che dovrà essere conservata per garantire la massima trasparenza delle transazioni economiche.

Le prestazioni fornite dagli associati sono inderogabilmente gratuite; L'Associazione, in caso di particolare necessità in cui siano richieste competenze professionali specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ciati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e atuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al te e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della ciale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere e cariche sociali.

ciati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le zioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali ontare fissato dal Consiglio Direttivo.

associati hanno il diritto di essere informati dell'attività associativa, apposito indirizzario di posta elettronica e qualsivoglia altro mezzo, so o digitale, che possa assicurare la piena diffusione delle informazioni.

Art. 8
Perdita della qualità di associato

tà di associato si perde:

per decesso;

per recesso volontario (di cui all'art.7 comma 2);

per decadenza (di cui all'art.5 comma 3);

per esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La perdita di qualità degli soci nei casi 1), 2) e 3) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. *l'Assemblea dei soci;*

b. *il Consiglio Direttivo;*

Presidente;

Organo di Controllo, qualora lo si ritenga necessario;

che sociali sono elettive e svolte senza alcun compenso.

Art. 10
Assemblea: disposizioni generali

ea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

tecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, ciati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il della quota associativa annuale.

ciato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, elega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo e conferitegli da altri associati.

ea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente.

lea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo ciati: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro dalla convocazione.

blea è presieduta dal Presidente in carica. In sua mancanza lea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi lea nomina il proprio presidente.

l Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in diritto di intervento all'Assemblea.

blea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

vocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda zione, che deve avvenire non prima del giorno successivo alla prima. di convocazione deve contenere il giorno, l'orario, la sede della zione, l'ordine del giorno della discussione.

L'Assemblea ordinaria è convocata in forma scritta o a mezzo posta elettronica certificata con almeno 15 giorni di preavviso ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

È validamente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, solo qualora sussistano requisiti di oggettiva necessità ed urgenza, tali da non poter ragionevolmente ritenere possibile la convocazione ordinaria.

blea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli **uti.**

viduazione della sede, della data e dell'orario per la convocazione **emblea,** il Consiglio Direttivo si adopera per favorire la massima **zione.**

razioni dell'Assemblea, purché validamente costituita, sono prese a **anza dei** voti validamente espressi.

erazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto **ino tutti gli** associati.

Art. 11
Compiti dell'Assemblea

blea ha i seguenti compiti:

a. **delinea,** esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive **generali** dell'Associazione;
b. **discute** ed approva, laddove ritenuto necessario, il bilancio **preventivo;**
c. **discute** ed approva il rendiconto economico finanziario consuntivo **entro** il giorno 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto è riferito e l'eventuale bilancio di previsione;
d. definisce e modifica il programma generale di attività;
e. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
f. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
g. discute e approva eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
h. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
i. delibera sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del presente Statuto;
j. esamina e agisce in risposta ad eventuali ricorsi relativi a provvedimenti di esclusione degli associati;
k. discute e delibera relativamente a tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
l. istituisce ed elegge l'Organo di Controllo laddove ritenuto necessario;
m. disciplina il funzionamento delle sedi territoriali;
n. discute e delibera modifiche allo Statuto;

o. determina lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altro ente con finalità analoghe;

p. delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe.

Per le deliberazioni di cui alla lettera o) del presente comma, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Art. 12
Votazioni dell'Assemblea

Per le votazioni in Assemblea, si procede di norma in forma palese, a meno che non sia richiesto diversamente in via eccezionale da almeno il 10% dei presenti, per questioni di delicata natura.

Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda secondo le modalità di cui al presente Statuto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13
Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente

Salvo diversamente stabilito dall'Assemblea Ordinaria contestualmente al rinnovo delle cariche elettive, il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea.

Ai fini dell'elezione del Consiglio Direttivo, le proposte di candidatura e le relative candidature da parte degli interessati, devono pervenire al Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti da apposito regolamento.

Relativamente all'elezione dei consiglieri, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti validi espressi con scrutinio segreto secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere e comunica tempestivamente i nominativi individuati a tutti gli associati.

In seno al Consiglio Direttivo, previa comunicazione all'Assemblea degli associati, possono altresì essere individuati altri incarichi per favorire un più efficiente funzionamento della struttura esecutiva dell'Associazione.

[redacted]vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli [redacted]inando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione [redacted]embleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi [redacted]glieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se [redacted]rio a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve [redacted]idare l'assemblea per nuove elezioni.

[redacted]embri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 14
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

La convocazione è recapitata mediante forma scritta agli interessati, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il [redacted]detto termine, almeno 8 giorni prima della convocazione e sempre resa nota [redacted]Associati. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco [redacted]materie da trattare.

[redacted]zioni sono validamente costituite quando vi interviene la maggioranza dei [redacted]glieri.

Il [redacted]glio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vi[redacted]residente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono comunque assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri e devranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Le votazioni sono di norma palesi tranne in casi del tutto eccezionali, riguardanti deliberazioni relative a persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi, se previsto dal Presidente, avvalendosi del supporto di dispositivi elettronici e piattaforme virtuali, purché esse siano accessibili senza alcuna preclusione alla totalità dei consiglieri.

Nel formare la volontà deliberativa del Consiglio Direttivo, il Presidente si adopera, per quanto possibile, per raggiungere l'unanimità dei Consiglieri.

Art. 15
Poteri del Consiglio Direttivo

[redacted]siglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione [redacted]sociazione ed è organo esecutivo per la realizzazione del programma [redacted]ività che non sia riservato per legge, per statuto o per deliberazione [redacted]emblea, alla competenza dell'Assemblea degli associati o comunque ad [redacted]ani o persone.

[redacted]glio Direttivo:

- **elegge** al proprio interno il Presidente, e il Vicepresidente e li revoca, dandone comunque comunicazione agli Associati;
- **elegge** al proprio interno il Tesoriere e lo revoca, dandone comunque comunicazione agli Associati;
- **individua** al proprio interno, se ritenuto necessario, e previa comunicazione all'Assemblea degli associati, altri incarichi per favorire un più efficiente funzionamento della struttura esecutiva dell'Associazione;
- **attua** tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- **cura l'esecuzione** di quanto deliberato dall'Assemblea degli associati;
- **predispone** il programma annuale di attività;
- **presenta** annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; predispone l'eventuale bilancio di previsione;
- **conferisce** procure generali e speciali, limitatamente alle proprie competenze;
- **assume** e gestisce eventuali rapporti di lavoro previsti dall'Assemblea, [redacted]andone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- **può proporre** all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento [redacted]ll'Associazione e degli organi sociali;
- **[redacted]ove,** accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati, [redacted]econdo le modalità di cui all'art.7;
- **[redacted]atifica** o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- **delibera** in ordine all'esclusione degli associati come da art.8 comma 1 n.4;
- **stabilisce** la quota associativa annua;
- **tiene** informati gli associati su tutte le attività dell'Associazione tramite apposito indirizzario di posta elettronica e qualsivoglia altro mezzo, analogico o digitale, che possa assicurare la piena diffusione delle informazioni.

Art. 16
Presidente

Il Presidente:

a) è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale;

b) presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

e) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; a compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; a eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;

f) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale;

g) in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Per operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma congiunta di altro componente il Consiglio.

Ha carica quanto il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 17
Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario, su mandato dell'Assemblea degli associati, e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dell'eventuale bilancio di previsione e del rendiconto economico finanziario consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Art. 18
Organo di Controllo

ra sia ritenuto necessario, ovvero per obbligo normativo, ai sensi dell'art. mma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea prevede l'istituzione di un o di Controllo, stabilisce il numero dei componenti, le modalità di elezione, ta del mandato e approva apposito regolamento per la disciplina di tale , in armonia con le disposizioni vigenti.

caso, l'Organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

mponente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di zione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie ndamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è o da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19
Interventi pubblici dell'Associazione

nte, o un suo delegato, è l'unico soggetto legittimato ad intervenire per l'Associazione in occasione di manifestazioni pubbliche, interviste o ative in cui sia in qualsiasi modo richiesta una presa di posizione da l'Associazione.

associato risponde personalmente di qualsiasi dichiarazione rilasciata ll'Associazione e spetta al Presidente o al Consiglio Direttivo la facoltà e o dissociarsi a propria discrezione dal merito o dalle modalità di ne di tali dichiarazioni.

Art. 20
Libri sociali

ciazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

[redacted]delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono [redacted]cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 21
Sedi territoriali

[redacted]tà di adesione alle sedi territoriali, di individuazione dei relativi organi [redacted], di disciplina e controllo sulle rispettive attività, sono stabilite [redacted]mblea con apposito Regolamento.

[redacted] territoriali hanno facoltà di utilizzo del logo e della denominazione [redacted]iativa per porre in essere iniziative coerenti con gli scopi associativi, fatti [redacted]poteri di controllo sulle stesse stabiliti dall'Assemblea.

Art. 22
Risorse economiche

[redacted]se dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. [redacted]7, da:

[redacted]ote associative e contributi degli associati;

[redacted]azioni liberali di associati e terzi;

[redacted]azioni e lasciti testamentari;

[redacted]ti derivanti da attività di raccolta fondi;

[redacted]tributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi [redacted]orsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

[redacted]ributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

[redacted]te patrimoniali;

[redacted]enti delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

[redacted]te da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi [redacted]rt. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

[redacted]distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, [redacted]capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, [redacted]atori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di [redacted]ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

[redacted]monio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate [redacted]que denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini [redacted]clusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23
Esercizio finanziario

...io finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

...ine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ...ivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, e di inviare a tutti gli ...li, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, ...nte alla relazione dell'Organo di Controllo, qualora istituito.

...cio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o ...i gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non ...essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in ...mpianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi ...zione.

Art. 24
Clausole associative

...e stabilisce, in modo inderogabile, le seguenti clausole:

...di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ...fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo ...destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

...di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione ...vità istituzionali;

...di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per ...que causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di ...ca utilità;

...plina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ... a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ...ressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea degli associati, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 25
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. forma 1 lettera p) e comma 3 del presente Statuto.

assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, eglendoli preferibilmente tra gli associati.

caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano o l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma nno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di l'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 26
Disposizioni generali

esente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale sociazione.

anto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto otivo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, rme del Codice Civile.

ze, 20 Ottobre 2019

o, approvato, confermato e sottoscritto.

Amato

AGOSTINO BIONDO